

suo fondo, mentre, ove dovesse essere effettivamente applicata, importerebbe un notevole intralcio amministrativo alle Agenzie. Si è quindi proposto che la disposizione in parola venga modificata nel senso che, cessando l'appartenenza dell'iscritto all'Istituto, cessi contemporaneamente l'accantonamento presso la Cassa.

d) Il Regolamento stabilisce che il contratto di assicurazione da stipularsi con una quota parte degli accantonamenti annui sia limitato a coloro che non hanno compiuto i 55 anni di età ed abbia la sua scadenza al compimento del 60° anno di età. È stato chiesto che tali limitazioni siano tolte allo scopo di permettere a tutti di valersi della forma di previdenza.

Questo complesso di proposte sembra possano essere accolte perché tendono a meglio definire il carattere della Cassa, ad estenderne il campo di azione e a semplificarne il funzionamento; ma prima di procedere alle conse-